



Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

D.L. 117/2020 / A.S. 1933

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1933
D.L.	117/2020
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	12 settembre 2020
assegnazione:	15 settembre 2020
scadenza:	11 novembre 2020
Commissione competente :	Senato - 5ª Bilancio
Pareri previsti:	Senato - 1a Affari costituzionali, 7a Pubblica istruzione, 12a Sanità

Il **decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117** si iscrive in un'articolata sequenza di decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (v. Appendice).

In particolare, esso circoscrive la sua normazione a due profili:

- le operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali per la tornata - elettorale e referendaria - del settembre 2020 (a tal fine istituendo un apposito Fondo, per 39 milioni di euro) (**articolo 1**);
- i servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni (consentendo loro di non computare, ferma la sostenibilità di bilancio, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile la maggiore spesa sostenuta - per l'anno scolastico 2020/2021 - per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario) (**articolo 2**).

L'**articolo 3** concerne l'entrata in vigore del decreto-legge (successiva al giorno di sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale - pubblicazione intervenuta il 12 settembre 2020).

Articolo 1 (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

L'**articolo 1** istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, destinato a **interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali**, in occasione delle **consultazioni elettorali e referendaria** del mese di **settembre 2020**.

La dotazione del Fondo è prevista pari a **39 milioni** e valevole per il 2020.

Per la copertura si attinge al Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'art. 34 del decreto-legge n. 104 del 2020).

La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, a decreto del Ministero dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

In materia di consultazioni elettorali e referendaria - dove si fa riferimento, non occorre ricordare, al *referendum* ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di deliberazione parlamentare modificativa del numero di parlamentari nonché di disposizione sul numero dei senatori a vita (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020) - è intervenuto il **decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26** (convertito con modificazioni dalla legge n. 59 del 2020).

Esso ha sia posticipato i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel

2020 (individuando le corrispondenti 'finestre' temporali per le elezioni: suppletive per Camera dei deputati e Senato; per i consigli comunali e circoscrizionali; per i consigli regionali e l'elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario; altresì per i consigli provinciali e l'elezione del Presidente delle province - elezioni queste ultime non più popolari dirette, dopo la legge n. 56 del 2014) sia esteso l'applicazione del principio dell' **'election day'** allo svolgimento del *referendum* costituzionale sul testo di legge costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari sia previsto che le operazioni di voto si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (con ciò derogando all'art. 1, comma 399 della legge n. 147 del 2013).

L' *'election day'* - ossia la concentrazione delle elezioni in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno - è stato introdotto in via generale dall'**articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011**.

Vi si prevede che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno".

Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

La disposizione non include anche le consultazioni referendarie.

Il decreto-legge n. 79 del 2012 (art. 6-*bis*) ha precisato che sono escluse dall'*election day* le elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, chiarendo che continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal Testo unico degli enti locali, le quali prevedono che quando il commissariamento scada nel secondo semestre dell'anno, le nuove elezioni comunali si svolgano in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre (decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 143, comma 10).

Circa la consultazione referendaria costituzionale, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ne ha prorogato il termine di indizione, prevedendo che la consultazione referendaria potesse essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

In base alla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con proprio decreto il referendum che si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione (legge n. 352/1970, art. 15).

È così intervenuto il d.P.R. del 17 luglio 2020, il quale ha stabilito - onde "far coincidere la data del referendum confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio" - che la data per la consultazione referendaria fosse **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**.

Tale data è la medesima prescelta per le elezioni suppletive previste per il Senato (con altro d.P.R., anch'esso del 17 luglio 2020: sono interessati i collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto), per le elezioni regionali (con decreti dei Presidenti delle sette regioni interessate: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto - nonché della Valle d'Aosta regione a statuto speciale), per le elezioni comunali e circoscrizionali (con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020, che individua l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni dei sindaci nelle giornate del 4 e 5 ottobre 2020), per le elezioni comunali delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (d.P.reg. rispettivamente n. 33 del 13 luglio 2020 e n. 296 del 20 luglio 2020).

Quanto alle elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020, il citato decreto-legge n. 26 del 2020 dispone (all'art. 1, comma 1, lettera d)-*bis*) che esse si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali (con conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi).

Il citato decreto-legge n. 26 del 2020 reca altresì - all'articolo 1-*ter* - la disposizione che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste da **protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo**.

In attuazione di tale previsione, è intervenuto il **protocollo** sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il **7 agosto 2020**.

Esso ricorda come coinvolti nel procedimento elettorale siano oltre 51 milioni di elettori, distribuiti in 61.572 sezioni (non sono comprese in tale numero le 1.650 sezioni istituite presso la Circoscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma).

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento di almeno un metro sia tra i componenti del seggio sia tra questi e l'elettore. Al momento dell'identificazione dell'elettore, la distanza da quest'ultimo deve essere di due metri, allorché l'elettore rimuove la (obbligatoria) mascherina limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento.

Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo prevede che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione

delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell'8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l'impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

Si ricorda infine che, in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103** ha dettato disposizioni circa le modalità operative, precauzionali per la raccolta del voto.

Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il decreto-legge n. 103 detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Ulteriori disposizioni per facilitare le operazioni di voto, relativamente al voto degli italiani all'estero per il referendum costituzionale, sono previste dall'articolo 16 del **decreto-legge n. 76 del 2020** (cd. 'decreto semplificazioni').

Articolo 2 (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

L'**articolo 2** consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la **maggiore spesa** sostenuta - per l'**anno scolastico 2020/2021** - dai **comuni e dalle unioni di comuni** per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il **personale educativo, scolastico e ausiliario**.

In particolare, la disposizione tiene conto delle "eccezionali **esigenze organizzative**" necessarie:

- ad assicurare il **regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici** gestiti direttamente dai **comuni**, anche in forma **associata**.

Il riferimento è ai **servizi educativi per l'infanzia** gestiti dagli enti locali e alle **scuole dell'infanzia** comunali, che fanno parte del [Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni](#), di cui al [d.lgs. 65/2017](#)

I **servizi educativi per l'infanzia**, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli **enti locali in forma diretta** o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono **organizzati a livello locale dai comuni** e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province

[1]

autonome. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

In base all'art. 7 del d.lgs. 65/2017, **gli enti locali, singolarmente o in forma associata**, nei limiti delle **risorse finanziarie disponibili** nei propri bilanci:

a) **gestiscono**, in forma diretta e indiretta, **propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia**, tenendo conto dei provvedimenti regionali e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione;

g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione;

- ad attuare le misure finalizzate alla **prevenzione** e al **contenimento** dell'epidemia da **COVID-**

19.

Con particolare riferimento alle misure di **prevenzione dell'epidemia** per il **segmento 0-6 anni**, con [D.M. 3 agosto 2020, n. 80](#), è stato adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" (le cosiddette **Linee Guida 0-6**). Inoltre, il 14 agosto 2020 è stato siglato il "Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2020/2021" (il cosiddetto [Protocollo di sicurezza per la ripresa scuola 0-6 anni](#)). Per ulteriori approfondimenti si veda la pagina "[Rientriamo a scuola](#)" sul sito del Ministero dell'istruzione.

In tale contesto, si stabilisce che - solo per l'**anno scolastico 2020/2021** - la **maggiore spesa** di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 **per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario** impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni **non si computa** ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'art. 9, co. 28, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78 \(L. 122/2010\)](#), e successive modificazioni.

Si ricorda che l'art. 9, co. 28, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78 \(L. 122/2010\)](#) prevede, per le spese strettamente necessarie sostenute dagli enti locali in alcuni settori, tra cui quelli sociale e dell'istruzione pubblica, un limite più elevato rispetto a quello generale previsto dal medesimo comma 28 per le spese (di amministrazioni pubbliche) relative a contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e convenzioni per lo svolgimento di attività lavorativa. Tale limite specifico è pari al 100 per cento della spesa sostenuta dall'ente medesimo per le suddette tipologie contrattuali nell'anno 2009.

Si rammenta che il mancato rispetto dei vari limiti di cui al suddetto comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

In argomento, si ricorda che l'art. 32, co. 6, del [D.L. 104/2020 \(A.S. 1925](#), in fase di conversione) proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle **graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario** destinato ai **servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni**, con l'obiettivo di aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di **potenziare gli organici dei servizi educativi**.

Inoltre, l'art. 2-ter del [D.L. 22/2020 \(L. 41/2020\)](#) prevede che, per l'**anno scolastico 2020/2021**, le **scuole dell'infanzia paritarie comunali** che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di **incarichi temporanei** attingendo **anche** alle **graduatorie comunali** degli **educatori dei servizi educativi per l'infanzia** in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al [d.lgs. 65/2017](#). Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l'anno scolastico 2019/2020, dall'art. 1-sexies del [D.L. 126/2019 \(L. 159/2019\)](#).

Resta fermo che occorre assicurare la **sostenibilità finanziaria della maggiore spesa** e il rispetto dell'**equilibrio di bilancio** degli enti asseverato dai revisori dei conti.

[1] [Qui](#) la normativa delle regioni e delle province autonome.

Articolo 3 (Entrata in vigore)

L'**articolo 3** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **13 settembre 2020**.

Appendice

Elenco dei decreti-legge per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

8 settembre 2020, n. 111	Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 223 del 8-9-2020)
14 agosto 2020, n. 104	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (GU n. 203 del 14-8-2020) - Suppl. ordinario n. 30
14 agosto 2020, n. 103.	Modalità operative, precauzionali per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 (GU n. 203 del 14-8-2020)

30 luglio 2020, n. 83	Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU n. 190 del 30-7-2020)
16 luglio 2020, n. 76	Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)
16 giugno 2020, n. 52	Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro (GU n. 151 del 16-6-2020)
19 maggio 2020, n. 34	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 128 del 19-5-2020) - Suppl. ordinario n. 21
16 maggio 2020, n. 33	Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 125 del 16-5-2020)
10 maggio 2020, n. 30	Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (GU n. 119 del 10-5-2020)
10 maggio 2020, n. 29	Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (GU n.119 del 10-5-2020)
30 aprile 2020, n. 28	Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (GU n. 111 del 30-4-2020)
20 aprile 2020, n. 26	Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (G.U. n. 103 del 20-4-2020)
8 aprile 2020, n. 23	Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n. 94 del 8-4-2020)
8 aprile 2020, n. 22	Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU n. 93 del 8-4-2020)
25 marzo 2020, n. 19	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 79 del 25-3-2020)
17 marzo 2020, n. 18	Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 70 del 17-3-2020)
9 marzo 2020, n. 14	Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU n. 62 del 9-3-2020)




8 marzo 2020, n. 11	Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (GU n.60 del 8-3-2020)
2 marzo 2020, n. 9	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 53 del 2-3-2020)
23 febbraio 2020, n. 6	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 45 del 23-2-2020)

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 291

Camera: Progetti di legge n. 345

17 settembre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura		
	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
	Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute		
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0414